



1 ISTITUZIONE

[1] Le Commissioni vengono istituite per favorire l'interscambio professionale tra gli iscritti dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa e si prefiggono il compito di elaborare, studiare, approfondire e proporre al Consiglio, nell'ambito dello specifico settore di competenza, attività finalizzate a:

- formulare pareri di consulenza, non ufficiali e non vincolanti, sulle materie di competenza, in risposta sia a richieste del Consiglio, sia a quesiti proposti dagli iscritti o da altri Organismi;
- favorire l'aggiornamento professionale degli iscritti nei vari settori ed aspetti della professione;
- garantire una maggiore presenza degli ingegneri nelle iniziative pubbliche di confronto;
- affrontare, anche attraverso l'esame e la formulazione di proposte, le problematiche che interessano la categoria ed attinenti alle prestazioni professionali che, alla luce dello sviluppo della tecnica, delle evoluzioni tecnologiche o della promulgazione di nuove leggi e/o regolamenti necessitano di approfondimento;
- indicare iniziative ritenute opportune per perseguire gli scopi istitutivi dell'Ordine.

[2] Nell'ambito dei compiti e delle funzioni evidenziate, ogni Commissione affronta le tematiche attinenti al campo di specifica competenza, raccogliendo proposte e suggerimenti da presentare al Consiglio dell'Ordine.

2 COMMISSIONI

2.1 Generalità

Allo scopo di tutelare il ruolo professionale degli iscritti e di promuovere le iniziative volte allo sviluppo dello stesso, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa istituisce una serie di commissioni:

- commissioni **interne**, aventi un significato strategico per le attività dell'Ordine ed i cui membri sono esclusivamente consiglieri, per motivi legati alla privacy degli iscritti;
- commissioni **esterne**, rivolte a tutti gli iscritti, previa richiesta di iscrizione, od a professionisti esterni all'Ordine, individuati dal Consiglio stesso come membri consultivi.

2.2 Commissioni interne

[1] Le commissioni interne di imprescindibile presenza sono:

- Commissione **Notule**
- Commissione **Terne**

[2] Il Consiglio, con apposita delibera, può aggiornare ed implementare l'articolazione delle commissioni interne.

2.3 Commissioni esterne

[1] Le Commissioni consultive esterne al Consiglio possono, nel tempo, essere implementate e/o integrate a seconda delle necessità emergenti e sono elencate sul sito ufficiale dell'Ordine.

[2] L'istituzione di una nuova Commissione è ufficializzata con delibera del Consiglio e resa pubblica attraverso gli usuali mezzi di comunicazione dell'Ordine.

[3] L'abrogazione di una Commissione può avvenire con specifica deliberazione di Consiglio in ragione del venir meno dell'interesse alla sua costituzione o per inattività; rimane sempre facoltà del Consiglio lo scioglimento delle Commissioni qualora se ne ravvisi un indirizzo contrario agli scopi prefissati o lesivo all'immagine dell'Ordine.

3 ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE

[1] Ogni iscritto ha libero accesso a tutte le Commissioni Consultive esterne; l'iscrizione ad una Commissione può avvenire durante le riunioni della Commissione stessa (v. anche punto **6**).

[2] L'iscritto che partecipa ai lavori di una Commissione si adopera per garantire un suo fattivo contributo per la loro attuazione, mettendo in campo la sua disponibilità e la sua competenza professionale, per contribuire così a fornire un'immagine positiva dell'Ordine nell'ambito territoriale ed anche al di fuori di esso.

[3] Ai lavori di ciascuna Commissione è ammessa la partecipazione di soggetti non iscritti all'Albo, in qualità di consulenti esterni; essi sono invitati dal Coordinatore della Commissione (v. punto **5**), d'intesa con il Consigliere Referente (idem) e con il Presidente dell'Ordine.

4 DURATA

[1] Ogni Commissione dura in carica fino alla data di rinnovo del Consiglio dell'Ordine, proseguendo i propri lavori, con riferimento alle sole attività correnti, fino alla data di costituzione delle nuove Commissioni da parte del Consiglio subentrante.

[2] Qualora la singola Commissione venga confermata dal nuovo Consiglio dell'Ordine, i suoi componenti, gli scopi e le attività programmate possono essere riconfermati in modo da assicurare la continuità dei lavori.

5 FIGURE DI RIFERIMENTO

5.1 Consigliere Referente

Il Consiglio dell'Ordine attribuisce ad uno dei consiglieri eletti il ruolo di Consigliere Referente di Commissione, il quale ha funzione di collegamento tra il Consiglio e le attività della Commissione stessa e riferisce periodicamente in merito allo stato di avanzamento dei lavori della medesima.

5.2 Coordinatore

[1] Il Coordinatore di ciascuna Commissione, diverso dalla figura del Consigliere Referente, viene scelto dai membri della Commissione stessa nel corso della prima riunione, su proposta del Consigliere Referente.

[2] Il Coordinatore assolve a funzioni di coordinamento ed opera in stretto collegamento con il Consigliere Referente, che ha la responsabilità di tenere sempre informato il Consiglio dell'Ordine.

[3] Il Coordinatore gestisce le varie attività della Commissione organizzando i lavori con il Consigliere Referente, sia a livello di programmazione che di impegno temporale, predisponendo gli ordini del giorno delle sedute, tenendo aggiornato l'elenco dei componenti, conducendo i lavori della Commissione stessa e trasmettendone tempestivamente il verbale al Consigliere Referente.

[4] Ciascun iscritto può essere designato Coordinatore esclusivamente di una unica commissione.

5.3 Segretario

[1] Qualora la Commissione lo ritenesse necessario, può essere nominato, anche a rotazione, un Segretario avente funzioni di carattere operativo.

[2] Il Segretario collabora con il Coordinatore per lo sviluppo di tutte le iniziative e mette in atto le misure operative necessarie al fine di garantire un migliore funzionamento della Commissione.

[3] Il Segretario redige i verbali riassuntivi delle riunioni preoccupandosi della trasmissione al Consigliere Referente e collabora con il Coordinatore per tenere aggiornato l'elenco dei componenti la Commissione.

[4] Qualora la Commissione non procedesse alla nomina del Segretario, le funzioni del Segretario saranno assunte dal Coordinatore.

6 CONVOCAZIONE

[1] La convocazione alla prima riunione di ciascuna Commissione sarà trasmessa con calendario, inviato a tutti gli iscritti, contenente data, ora e sede della riunione stessa.

[2] Le riunioni successive vengono convocate dal Coordinatore tramite email e pubblicate sul sito.

[3] Ogni Commissione ha una "mailing list", contenente solo gli indirizzi istituzionali nella forma "nome.commissione@ordineingegneripisa.it", con la quale vengono convocate le riunioni ed inviate le comunicazioni interne; la Commissione ha inoltre un "alias" al quale gli iscritti possono chiedere informazioni; dette richieste vengono inoltrate direttamente al Coordinatore, al Consigliere Referente ed al Presidente.

7 COMPONENTI

[1] Le Commissioni devono avere un numero minimo di componenti pari a 4, oltre al Consigliere Referente, in modo tale da poter svolgere le attività che questa si è prefissata.

[2] Alle riunioni delle Commissioni devono essere presenti un minimo di componenti pari a 3, compreso il Coordinatore.

[3] Le sedute sono valide solo se tenute alla presenza del Coordinatore.

[4] I componenti possono decadere se non partecipano a 3 riunioni consecutive senza giustificato motivo.

8 RAPPORTI CON LA FEDERAZIONE

Agli incontri della Federazione Ingegneri della Regione Toscana andranno, di prassi, il Consigliere Referente ed il Coordinatore della commissione del settore specifico, salvo deleghe da parte del Consigliere Referente.

9 DIVULGAZIONE DELLE ATTIVITÀ

[1] Le attività delle Commissioni devono avere adeguata risonanza presso gli iscritti all'Ordine e verso l'esterno; a tal fine, il Coordinatore, insieme alla Commissione, redige, qualora se ne ravvisi l'opportunità, articoli divulgativi ed esplicativi riguardanti l'attività dalla stessa, su argomenti di interesse e competenza specifica della Commissione.

[2] Il Presidente dell'Ordine, dopo averle sottoposte all'esame del Consiglio, provvede a trasmettere tali comunicazioni agli iscritti e agli organi competenti in materia.

[3] I rapporti con i vari Enti sono tenuti e gestiti dai membri del Consiglio, su indicazione e specifica delega del Presidente.

10 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore con valenza dal giorno 2 novembre 2022, ad integrale sostituzione di quello precedentemente in essere.